

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRCO		Reg. _____ Trs. _____ Cat. _____ TOTALE _____
REGISTRATO IL <u>13/10/2020</u> AL N. <u>1109</u> SERIE <u>3</u> I RISULTATI A FIANCO INDICANO I RISULTATI VERSATI CON: Mod. F. 23 ALLEGATO AL MOD. RIR		
Per il Direttore Provinciale Il Funzionario delegato (*) E. BAIMA (* Firmatario delegato del Direttore Provinciale)		





**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELL'ASSOCIAZIONE "ETICOSCIENZA"**

Il giorno 01/10/2020, alle ore 10.00, presso la sede legale associativa (Via Don Murialdo 15, 10079, Mappano (TO) e, contemporaneamente, in forma telematica (videochiamata) si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione ETICOSCIENZA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Come previsto da statuto, agisce da Presidente dell'assemblea la sig.ra Chiara Grasso, mentre i presenti nominano all'unanimità quale Segretario la sig.ra Morena Schiavon.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e lettera personale, che sono presenti n° 41 associati su n° 48 associati aventi diritto di voto (nel rispetto dell'art. 4 dello statuto sociale) e, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente. Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ETICOSCIENZA"

ART 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione di promozione sociale "ETICOSCIENZA", da ora definita "Associazione". L'Associazione viene costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").

L'Associazione ha sede nel Comune di Lauriano (TO) e ha durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. In sede di tale delibera verranno definite le modalità di direzione e gestione di tali sedi periferiche, anche delegando eventuali funzioni a soggetti terzi che dovranno sempre e comunque rispondere alla direzione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è apolitica ed apartitica. L'Associazione potrà partecipare quale associato ad altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero. Come associazione di promozione sociale, le attività verranno svolte prevalentemente nei confronti degli associati, di loro familiari o di terzi a norma dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore.

In quanto Ente del Terzo settore, già iscritta al registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, l'Associazione è esente sia da imposta di registro che da bollo ai sensi dell'art. 82 e 101 del Codice del Terzo Settore Dlgs. 117/2017.

ART 2 – ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ENTE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è di impronta ambientalista e nasce con lo scopo di occuparsi di tutte le questioni morali ed etiche riguardanti tematiche zoo-antropologiche e naturali. Si fa riferimento nello specifico all'etologia, alla tutela naturalistica, all'ecologia, alla conservazione, alla gestione, alla ricerca, all'utilizzo e al benessere delle specie animali, promuovendo la salvaguardia dell'ambiente e della natura più in generale.

In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale contenute all'interno dell'articolo 5 del Dlgs 117/2017, l'Associazione si propone di svolgere attività per i seguenti punti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere attività nei seguenti ambiti: formazione ed educazione, divulgazione, turismo eco-sostenibile, ricerca scientifica, attività culturali e naturalistiche.

A tal fine nel settore FORMAZIONE ED EDUCAZIONE si intende:

- a) organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, di qualsiasi tipologia, per gli associati e non, nonché Enti pubblici e privati, al fine di promuovere gli scopi istituzionali dell'Associazione;
- b) organizzare corsi, campi estivi e attività di educazione rivolti a giovani in età scolare;
- c) partecipare a bandi pubblici su attività inerenti alle finalità dell'Associazione.

Nel settore della DIVULGAZIONE si intende:

- a) produzione di articoli, guide, saggi ed elaborati su argomenti inerenti agli obiettivi dell'Associazione, attraverso piattaforme digitali e per via cartacea;
- b) divulgare notizie di attualità riguardanti temi scientifici ed etici;
- c) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni scientifiche;
- d) promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni sulle attività svolte dall'Associazione con altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti aventi scopi analoghi sia in Italia sia all'estero;
- e) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e petizioni riguardanti i temi e i valori dell'Associazione.

Nel settore del TURISMO ECO-SOSTENIBILE si intende:

- a) organizzazione di varie attività nell'ambito del turismo in natura (in Italia e all'estero), nel rispetto delle popolazioni locali, dell'ambiente, delle specie vegetali e degli animali;
- b) supporto e collaborazione con agenzie di viaggio e tour operator;
- c) promozione e divulgazione delle corrette pratiche che riguardano il turismo etico e responsabile;
- d) sostegno dei progetti di conservazione, nell'ambito del turismo, inerenti alla salvaguardia ambientale e alla tutela delle popolazioni locali.

Nel settore della RICERCA SCIENTIFICA si intende:

- a) favorire l'ambito della ricerca scientifica promuovendo concrete attività di ricerca di vario tipo;
- b) partecipare ai diversi bandi europei per la realizzazione di progetti e di attività di ricerca e studio su temi scientifici;
- c) collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di ricerca alla elaborazione di programmi e progetti di ricerca, formazione ed orientamento, a livello locale, nazionale e transnazionale; stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- d) favorire ed offrire ricerche scientifiche per laureandi e giovani laureati in materie affini a quelle trattate dall'Associazione.

Nel settore delle ATTIVITA' CULTURALI E NATURALISTICHE si intende:

- a) organizzare festival, convegni, attività seminariali o eventi scientifici con lo scopo di promuovere le attività dell'Associazione o di altre fondazioni e/o associazioni e/o Enti, privati e pubblici, aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- b) pianificare e condurre escursioni in luoghi di interesse naturalistico o turistico per associati e non;
- c) gestire campi di studio (aperti prettamente a giovani o anche adulti), della durata di un weekend o di diversi giorni, su temi inerenti agli scopi dell'Associazione;
- d) offrire la possibilità a strutture commerciali e non, Fondazioni, associazioni e/o Enti privati o pubblici, in Italia e all'estero, che superino determinati requisiti imposti dall'Associazione di entrare a far parte di un network o Alleanza per le tutte le realtà che in qualche modo promuovano il rispetto per l'ambiente e per gli esseri viventi.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati.

L'attività degli associati, in quanto volontari, deve essere svolta in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretti. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART 3 - ATTIVITA' SECONDARIE STRUMENTALI

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può quindi esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento, oltre che organizzare eventuali raccolte pubbliche di fondi; tale ultima attività può essere svolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

ART 4 - GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato, con un minimo di sette associati, ai sensi del Codice del Terzo Settore. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà, nonché altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra gli associati dell'Associazione stessa. Gli associati si distinguono in:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere inoltre previste nuove forme di associati in sede di approvazione di regolamenti interni, ma non è ammessa la categoria degli associati temporanei. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione;
- 3) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- 5) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati sono tenuti:

- 1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati.

L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere comunicato entro il termine di 30 giorni e deve contenere le motivazioni di rigetto. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di associato, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L'esclusione di un associato viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea degli Associati;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione dell'esclusione nel libro degli associati. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART 5 - QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. La quota associativa non è rivalutabile, è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

ART 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - mancato pagamento del contributo annuale;
 - morte dell'associato.

ART 7 - DIMISSIONI

In qualsiasi momento ciascun associato può rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto e/o rivalsa nei confronti dell'Associazione stessa. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ART 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti gli associati ed è retta dal principio del voto singolo. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, facenti parte dell'Associazione da almeno 3 mesi e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 30 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti. La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della

prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti gli associati anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

ART 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra gli associati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

ART 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

L'Assemblea straordinaria degli Associati:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) degli associati aderenti.

ART 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 consiglieri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo neoeletto elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito da un regolamento approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività: - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; - redige e presenta all'Assemblea il rendiconto preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione di attività; - delibera sulle domande di nuove adesioni; - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati; - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari; - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti; - compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea degli

Associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. L'organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono richiederne l'iscrizione al Registro Unico del terzo settore.

ART 13 - PRESIDENTE

Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 5 mandati consecutivi. Viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea degli associati. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART 14 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART 15 - IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso l'eventuale svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali avanzi di gestione o utili derivanti dall'attività dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART 16 - RENDICONTO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e quello preventivo, come previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. In caso di superamento dei limiti dimensionali previsti da tale normativa si provvederà a redigere il bilancio d'esercizio. A norma dell'articolo 13, comma 6, il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa del bilancio. I documenti relativi al rendiconto devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'adunanza per poter esser consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Nel caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall'art. 9), entro il termine ultimo del 15 aprile.

ART 17 - SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART 18 - REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente e da approvarsi dall'Assemblea degli associati.

ART 19 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART 20 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Presidente

Segretario

